LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE - 1

Oggetto

Composta da:

3

Fallimento Art. 44 L.F.

Dott. Vittorio Ragonesi

- Presidente -

R.G.N. 3807/14

Dott. Magda Cristiano

- Consigliere -

- Rel. Consigliere -

Cron. (227

Dott. Carlo De Chiara

Dott. Giacinto Bisogni

- Consigliere -

.

Rep.

Dott, Guido Mercolino

- Consigliere -

Ud. 03/12/15

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

CV+CI

sul ricorso proposto da:

Fallimento Eurotrailer s.r.l in liquidazione, elettivamente domiciliato in Roma,

rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del ricorso dall'avv.

- ricorrente -

nei confronti di

Euroindustrie s.p.a. in liquidazione;

<u>8253</u>

- intimata -

avverso la sentenza n. 80/2013 della Corte di appello di Perugia, emessa il 25 febbraio 2013 e depositata il

Brop



7 marzo 2013, n. R.G. 267/10;

ક

Rilevato che in data 22 agosto 2015 è stata depositata la seguente relazione ex art. 380 bis c.p.c.:

- 1. Il Tribunale di Perugia, con sentenza n. 1563/09, ha respinto la domanda della curatela đi fallimentare Eurotrailer s.r.1. liquidazione di accertamento dell'inefficacia, ex art. 44 l.f., del pagamento di 4.218,69 euro eseguito in favore di Euroindustrie s.p.a. 29 settembre 2003, e quindi in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento, in seguito all'ordinanza di assegnazione giudiziale nel procedimento esecutivo mobiliare presso il Tribunale di Todi. In subordine la curatela aveva chiesto accogliersi azione revocatoria ex art. 67 comma 2 della legge fallimentare.
- 2. La Corte di appello di Perugia, con sentenza n. 80/2013, dopo aver dichiarato la nullità della sentenza di primo grado per omessa pronuncia sull'azione ex art. 44 della legge fallimentare, ha respinto entrambe le domande proposte dalla curatela.
- 3. Ricorre per cassazione il Fallimento Eurotrailer s.r.l. in liquidazione affidandosi a tre motivi di impugnazione con i quali deduce: a) nullità della sentenza della Corte di appello ex art. 156 comma 2 e 132 c.p.c. in relazione all'art. 360

Boop



comma 1 n. 4 c.p.c. per insanabile contrasto fra motivazione e dispositivo; b) violazione di legge - art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 44 L.F. (testo originario); c) violazione di legge - art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 67 L.F. e agli artt. 140 e 291 c.p.c.

- 4. Non svolge difese Brenda Euroindustrie s.p.a. Ritenuto che:
 - 5. Il ricorso è fondato. La giurisprudenza (Cass. civ. sezione I n. 7508 del 31 marzo 2011) richiamata dalla stessa Corte distrettuale umbra chiarisce infatti che in caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore che abbia ottenuto l'assegnazione del credito pignorato a norma dell'art. 553 cod. proc. civ. è inefficace, ai sensi dell'art. 44 legge fall., se intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che l'assegnazione sia stata disposta in data anteriore. L'assegnazione, infatti, non determina l'immediata estinzione del debito dell'insolvente, in quanto, avendo essa luogo "salvo esazione", l'effetto satisfattivo per il creditore procedente è rimesso alla successiva riscossione del credito assegnato, con conseguenza che è al pagamento eseguito dopo la

Book

1



dichiarazione di fallimento del debitore che deve essere ricollegata l'efficacia estintiva idonea a giustificare la sanzione dell'inefficacia. invero, fatta eccezione per l'ipotesi prevista dall'art. 56 legge fall., il principio della "par condicio creditorum", la cui salvaguardia costituisce la "ratio" della sottrazione al fallito della disponibilità dei suoi beni, è violato non solo dai pagamenti eseguiti dal debitore successivamente alla dichiarazione di fallimento, ma da qualsiasi atto estintivo di un debito a lui riferibile, sia pur indirettamente, in quanto effettuato con suo denaro o per suo incarico o in suo luogo e a tale categoria va ricondotto il pagamento eseguito dal debitore in favore del creditore del fallito che abbia ottenuto l'assegnazione coattiva del credito ai sensi dell'art. 553 cod. proc. civ.. Il terzo debitore che esegue il pagamento dopo dichiarazione di fallimento estingue, infatti, oltre al suo debito nei confronti del creditore assegnatario, anche il debito del fallito, e lo fa mezzi provenienti dal patrimonio con di quest'ultimo.

- 6. La Corte di appello non ha reso una decisione coerente alla giurisprudenza citata senza peraltro fornire alcuna motivazione circa tale contrasto.
- 7. Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in camera di

Boop



consiglio e se l'impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per l'accoglimento del ricorso.

La Corte condivide la relazione che precede e ritiene pertanto che il ricorso debba essere accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di appello di Perugia che in diversa composizione deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Perugia che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3 dicembre 2015.

Il Presidente

Vittorio Ragonesi

Depositata in Cancelleria

Oggi. 7

2 2 GEN. 2016

Il Funzionario Giudiziatione Ornella Latrofo

5